



COMUNE DI GHIFFA
PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI
DI PROTEZIONE CIVILE

(Approvato con deliberazione C.C. n. 28 del 06 novembre 2023)

INDICE

Articolo 1 – Premessa	1
Articolo 2 - Costituzione gruppo comunale di volontariato di Protezione civile	1
Articolo 3 – Finalità, Sede e Scioglimento	1
Articolo 4 - Il Sindaco	2
Articolo 5 - Obiettivi del gruppo	2
Articolo 6 - Attività del GCVPC	2
Articolo 7 - Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione	3
Articolo 8 - Volontari effettivi	4
Articolo 9 - Perdita della qualità di appartenente al GCVPC	4
Articolo 10 - Diritti dei volontari	5
Articolo 11 - Doveri dei volontari	6
Articolo 12 - Organi del GCVPC	7
Articolo 13 - Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC	7
Articolo 14 - Consiglio direttivo	8
Articolo 15 - Coordinatore operativo	9
Articolo 16 - Organizzazione operativa del GCVPC	10
Articolo 17 - Sede operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI	11
Articolo 18 - Norme amministrative e finanziarie	11
Articolo 19 – Disposizioni finali e norme di rinvio	12
Articolo 20 – Entrata in vigore	12
Allegato A: Modello domanda	13

Articolo 1 - Premessa

1. Il Comune di Ghiffa riconosce il valore sociale e l'importanza fondamentale del volontariato nell'attività di Protezione Civile, sia come espressione della società civile sia come punto focale della resilienza territoriale.

2. A tal fine, intende promuovere lo sviluppo di un Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile opportunamente formato, attrezzato e operativo, che, anche in collaborazione con gli altri gruppi, possa essere di servizio alla collettività incrementando l'efficienza e l'efficacia del sistema di Protezione Civile locale.

Articolo 2 - Costituzione gruppo comunale di volontariato di Protezione civile

1. È costituito il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile del Comune di Ghiffa, di seguito "GCVPC GHIFFA", nella sede legale del Comune di Ghiffa in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, decreto legislativo 02 gennaio 2018, n. 1, e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 decreto legislativo 03 luglio 2017, n. 117.

2. Il GCVPC è un Ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'Unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente.

3. Il Comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Regione Piemonte, e nel Registro unico nazionale degli Enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 11 Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 106/2020, nella sezione «Altri enti del Terzo settore».

Articolo 3 - Finalità, Sede e Scioglimento

1. La finalità del presente atto è disciplinare l'azione di cittadini, che in modo volontario e gratuito decidono di aderire al GCVPC GHIFFA per collaborare personalmente alle attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di eventi calamitosi, unitamente alle componenti di cui all'articolo 4 d.lgs. 02 gennaio 2018, n. 1; l'attività operativa ed i dettagli dell'organizzazione del GCVPC GHIFFA saranno, invece, disciplinati da un regolamento interno, da approvare con atto del Responsabile del Servizio competente dopo discussione con l'Assemblea e successiva formale proposta del Consiglio del GCVPC.

2. Il GCVPC GHIFFA non ha scopo di lucro, è apolitico e persegue finalità esclusivamente connesse alla solidarietà, alla diffusione della cultura della prevenzione ed alla tutela della popolazione e del territorio.

3. Al GCVPC GHIFFA possono aderire persone con più di 16 anni di età. Dai 16 ai 18 anni non compiuti valgono le restrizioni di cui al successivo articolo 7, comma 2.

4. Il Comune promuove le forme più opportune per incentivare l'adesione al GCVPC.

5. Qualora necessario, il GCVPC GHIFFA può essere sciolto dall'Amministrazione Comunale con deliberazione del Consiglio Comunale.

Articolo 4 - Il Sindaco

1. Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 6 decreto legislativo 02 gennaio 2018, n. 1, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC GHIFFA al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 1/2018.

2. Il Sindaco è legale rappresentante del GCVPC GHIFFA e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'Amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

Articolo 5 - Obiettivi del gruppo

1. Il GCVPC, quale Ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, decreto legislativo 03 luglio 2017, n. 117, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y) del comma 1 dell'articolo 5, decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il GCVPC GHIFFA concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 decreto legislativo 02 gennaio 2018, n. 1 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 02 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Articolo 6 - Attività del GCVPC

1. L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari

di Protezione civile di cui al decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e atti conseguenti.

2. Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:

- a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 decreto legislativo n. 1/2018;
- b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012;
- c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 decreto legislativo n. 1/2018;
- d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
- e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
- f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.

3. Il GCVPC GHIFFA opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di protezione civile comunale, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di Protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di Protezione civile.

4. Il Comune di Ghiffa, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene il registro dei volontari iscritti, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo articolo 14. Il GCVPC GHIFFA ha accesso ai registri sopra citati.

Articolo 7 - Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione

1. Possono essere ammessi al GCVPC GHIFFA i cittadini dell'Unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.

2. Possono aderire al GCVPC GHIFFA, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GCVPC GHIFFA ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.

3. Al GCVPC GHIFFA quale Ente del Terzo settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità

previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.

4. L'ammissione al GCVPC GHIFFA è subordinata alla presentazione di apposita domanda (Allegato A) da parte dell'aspirante volontario, alla quale devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare: autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio; elementi utili all'immediato reperimento (*e-mail*, numeri telefonici, pec, ecc.); copia del documento di identità in corso di validità; copia del codice fiscale.

5. L'ammissione avviene con atto del Sindaco a seguito di espletamento della fase istruttoria e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del GCVPC GHIFFA di cui all'articolo 15 del presente Regolamento.

6. In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.

7. Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.

8. Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GCVPC GHIFFA sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.

Articolo 8 - Volontari effettivi

1. Sono volontari effettivi i cittadini dell'Unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC GHIFFA e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.

2. Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati: copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 10, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1; tesserino di appartenenza al GCVPC GHIFFA che ne certifichi le generalità e ogni altra informazione ritenuta utile; vestiario e DPI idonei; copia del Regolamento.

Articolo 9 - Perdita della qualità di appartenente al GCVPC. Sospensione

1. La qualità di appartenente al GCVPC GHIFFA si perde per:

- a) recesso volontario presentato dal volontario;
- b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno sei mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC GHIFFA;
- c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 7 del presente Regolamento;
- d) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione civile o per

danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC GHIFFA.

2. La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 13, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.

3. Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC GHIFFA, in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco.

4. Una volta persa l'appartenenza al GCVPC GHIFFA il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro trenta giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

5. Il Sindaco è garante del rispetto e dell'osservanza del presente Regolamento. L'accettazione e il rispetto del presente Regolamento, da parte dei volontari del GCVPC GHIFFA condizionano l'appartenenza al Gruppo; le infrazioni o l'inosservanza delle condizioni riportate nel presente Regolamento possono comportare la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco, anche su proposta del Coordinatore operativo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari, e ad insindacabile giudizio del Sindaco stesso, l'eventuale esclusione del volontario dal GCVPC GHIFFA.

Articolo 10 - Diritti dei volontari

1. Il volontario del gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di Protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli articoli 39 e 40 decreto legislativo n. 1/2018.

2. I componenti del GCVPC GHIFFA sono assicurati, a cura e a spese del Comune, secondo le modalità previste dall'articolo 18 decreto legislativo 03 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile.

3. La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

4. Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di partecipare alle attività promosse dal gruppo, di fruire di appositi programmi formativi in tema di

protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali, di partecipare all'Assemblea con diritto di voto e di accedere alle cariche associative.

5. Ai volontari, ai sensi dell'articolo 39 decreto legislativo 02 gennaio 2018, n. 1, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino novanta giorni l'anno, vengono garantiti:

- il mantenimento del posto di lavoro pubblico e privato;
- il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro;
- il rimborso previsto dall'articolo 40 decreto legislativo 02 gennaio 2018, n. 1 e disciplinato da apposita direttiva del Dipartimento della Protezione civile.

Qualora il volontario sia un lavoratore autonomo, ai sensi del sopracitato articolo 39 decreto legislativo n. 1/2018, il rimborso della somma sarà equivalente al mancato guadagno giornaliero, entro i limiti di importo previsti dalla normativa vigente.

Articolo 11 - Doveri dei volontari

1. Gli appartenenti al GCVPC GHIFFA sono tenuti a partecipare alle attività con impegno, lealtà, senso di responsabilità, spirito di collaborazione e non possono svolgere, nelle vesti di volontari, alcuna attività contrastante con le finalità indicate.

2. I volontari sono tenuti a:

- a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
- b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
- c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
- d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione civile promosse dal Comune o dal GCVPC GHIFFA o alle quali il Comune o il GCVPC GHIFFA prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
- e) comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio;
- f) sottoporsi alla visita medica di idoneità alla mansione svolta, onde acquisire il certificato medico previsto dalla normativa vigente in materia;
- g) comunicare tempestivamente al Coordinatore ogni variazione del proprio stato di salute che potrebbe inficiarne l'idoneità ad operare;

- h) osservare quanto contenuto nel presente Regolamento, nei regolamenti interni, nelle deliberazioni legalmente adottate dagli organi del Gruppo e nelle norme che regolano l'attività del volontariato in ambito di protezione civile;
- i) partecipare liberamente alle attività proposte;
- j) svolgere il servizio in forma del tutto gratuita ed a non accettare alcun tipo di remunerazione o compenso per l'attività prestata, salvo quanto previsto dal presente Regolamento;
- k) non divulgare fatti e circostanze, lesivi della riservatezza degli altri volontari e dei soggetti incontrati durante lo svolgimento del servizio;
- l) restituire tempestivamente l'equipaggiamento ricevuto al Coordinatore o al Segretario, dal momento in cui cessa l'appartenenza al GCVPC;

Articolo 12 - Organi del GCVPC

1. Il GCVPC GHIFFA è dotato dei seguenti organi:

- a) Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;
- b) Consiglio direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
- c) Coordinatore operativo;
- d) Vicecoordinatore.

Articolo 13 - Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC

1. L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. È convocata e si riunisce almeno tre volte l'anno.

2. L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi, almeno tre giorni prima della data fissata, con indicazione della data, del luogo e dell'ora di svolgimento e dell'ordine del giorno dei lavori.

3. L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione; in seconda convocazione con la presenza di almeno un quarto più uno degli iscritti. Qualora all'ordine del giorno sia prevista l'elezione degli organi del GCVPC, la riunione è valida con la presenza di almeno metà più uno degli iscritti. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del Codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli Enti locali.

4. I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.

5. L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari

effettivi in merito a:

- elezione del consiglio direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
- elezione e revoca del Coordinatore operativo; elezione e revoca del Vicecoordinatore operativo;
- ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
- la proposta del programma delle attività predisposta dal Coordinatore operativo.

6. L'Assemblea è presieduta dal Coordinatore in carica, o in sua assenza, dal Vicecoordinatore.

7. L'Assemblea provvede a:

- votare i nominativi dei componenti di spettanza all'interno del Consiglio;
- formulare indicazioni e proposte al Consiglio e a collaborare con esso allo svolgimento delle attività;
- deliberare su eventuali questioni che vengono sottoposte dal Consiglio;
- proporre modifiche regolamentari, che dovranno essere sottoposte all'approvazione del Comune di Ghiffa.

Articolo 14 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo, o altro organismo analogo, è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da un minimo di tre a un massimo di nove componenti, è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo. Il Consiglio direttivo, o altro organismo analogo, è presieduto dal Coordinatore operativo.

2. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.

3. Il Consiglio direttivo, o altro organismo analogo, si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di cinque giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.

4. Il Consiglio direttivo, o altro organismo analogo, in particolare:

- a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
- b) collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di Protezione

- civile;
- c) definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
- d) programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di Protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai Piani comunali di protezione civile.

Articolo 15 - Coordinatore operativo

1. Il Coordinatore operativo dei volontari del GCVPC GHIFFA è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'articolo 13, comma 5, per un periodo di cinque anni ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera *b*), decreto legislativo n. 1/2018.

2. Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quello di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di Protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al GCVPC GHIFFA sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'articolo 13, comma 5. Il Coordinatore operativo può essere, altresì, revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui al precedente articolo 6, comma 2. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.

3. Il Coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC GHIFFA secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di Protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC GHIFFA.

4. Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco le necessità del GCVPC GHIFFA e rappresenta il GCVPC GHIFFA nelle sedi istituzionali.

5. Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività, anche in specifici scenari di intervento.

6. Il Coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi squadra/ Vicecapi squadra.

7. Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e

dei volontari/e del GCVPC GHIFFA, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC GHIFFA dal Comune.

8. Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC GHIFFA le direttive impartite dal Sindaco ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le «Funzioni volontariato» delle diverse sale operative del territorio.

9. Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC GHIFFA nell'anno precedente.

10. L'Assemblea ai sensi dell'articolo 13, comma 5, elegge un Vicecoordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

11. Il Coordinatore operativo individua tra i componenti del GCVPC GHIFFA un Segretario cui attribuire le funzioni di verbalizzazione delle riunioni del Gruppo e altre attività di carattere amministrativo e gestionale.

Articolo 16 - Organizzazione operativa del GCVPC

1. In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del Comune di riferimento e ai rischi del territorio, l'Assemblea/Consiglio direttivo, o altro organismo analogo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.

2. Il GCVPC GHIFFA garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione civile.

3. Il GCVPC GHIFFA si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili e, in particolare, possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi.

4. Durante le emergenze il GCVPC GHIFFA, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1/2018.

5. In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC GHIFFA si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.

6. Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC GHIFFA gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco del Comune, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

Articolo 17 - Sede operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

1. Il GCVPC GHIFFA ha sede istituzionale presso il palazzo Municipale sito in Ghiffa (VB), Corso Belvedere n. 92; la sede operativa è individuata presso l'immobile comunale sito in Ghiffa (VB), via Miralago snc.

2. I volontari del gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Comune.

3. Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GCVPC GHIFFA mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC GHIFFA. Tutto il materiale fornito al Gruppo anche individuale, si intende di proprietà del Comune.

4. Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC GHIFFA, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.

5. Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.

6. Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.

7. Al GCVPC GHIFFA possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri Enti.

Articolo 18 - Norme amministrative e finanziarie

1. Il Comune di Ghiffa, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC GHIFFA, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a), decreto legislativo 02 gennaio 2018, n. 1.

2. Nel bilancio del Comune di riferimento sono previsti:

- a) capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc.;
- b) capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.

3. Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle vigenti normative in materia.

4. Il Comune ai sensi del comma 1 provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 DM n. 106/2020, in quanto compatibile.

5. Il codice fiscale del Gruppo Comunale coincide con quello del Comune.

Articolo 19 – Disposizioni finali e norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia e al Codice Civile. L'entrata in vigore di una norma di rango superiore, capace di esplicare i propri effetti sui contenuti del Regolamento, è direttamente applicabile all'oggetto disciplinato, indipendentemente dalla sua formale ricezione regolamentare.

2. I principali riferimenti normativi e disposizioni alla base del presente Regolamento risultano essere i seguenti:

- decreto legislativo 03 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore”;
- decreto legislativo 02 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile”;
- decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 12 gennaio 2012 “Intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni e Province Autonome sulla definizione delle modalità dello svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria”;
- direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012, “Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile”;
- decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile 25 novembre 2013 “Aggiornamento degli indirizzi comuni per l'applicazione del controllo sanitario ai volontari di protezione civile contenuti nell'allegato n. 3 al decreto del Capo del dipartimento della protezione civile del 12 gennaio 2012”;
- legge Regione Piemonte 14 aprile 2003, n. 7, recante “Disposizioni in materia di protezione civile”;
- D.P.G.R. 23 luglio 2012, n. 5/R, recante “Regolamento regionale del volontariato di protezioni civile. Abrogazione del regolamento regionale 18 ottobre 2004, n. 9/R”.

Articolo 20 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con intervenuta esecutività della deliberazione che lo approva (ossia, decimo giorno dall'inizio della pubblicazione, oppure data di adozione, nel caso di delibere dichiarate immediatamente eseguibili ex articolo 134, comma 4, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

CARTA INTESTATA DEL COMUNE

Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile Del Comune Di Ghiffa
Domanda di adesione

Il/la Sottoscritto/a _____, nato/a
a _____, il ___/___/____ e residente in
_____, Via _____, n. _____, CAP _____,
C.F. _____; telefono _____, e-mail
_____, pec _____,
in possesso del seguente titolo di studio
_____, attualmente

- occupato,
 - disoccupato,
 - studente,
 - pensionato,
 - altro _____,
- e in possesso di patente di guida di categoria _____ (specificare), rilasciata da
_____, il _____ scadenza il _____;

Altre autorizzazioni o abilitazioni:

Altre informazioni personali utili:

ATTIVITÀ LAVORATIVA ED ESPERIENZE SIGNIFICATIVE:

lavoro e/o professione: _____;
azienda presso la quale viene svolta l'attività lavorativa:
_____.

SCHEDA DATI DATORE DI LAVORO (AI FINI EVENTUALI RIMBORSI, AI SENSI L. 194/2002, DI ASSENZA PER EMERGENZA PROT. CIV.)

- Denominazione datore di lavoro: _____;
- Codice fiscale/Partita iva: _____;
- Sede di lavoro (indirizzo): _____;
- telefono e fax del datore di lavoro: _____, fax _____;
- e-mail datore di lavoro: _____;
- Pec datore di lavoro: _____;
- ufficio postale o banca di riferimento del datore lavoro: _____
_____;
- n° c/c postale o bancario del datore lavoro: _____;
- coordinate bancarie datore lavoro:
_____.

Esperienze lavorative e/o professionali:

Esperienze di Protezione Civile e/o volontariato:

Abilitazioni conseguite e altre esperienze significative:

Settore di attività preferito nell'ambito del Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile (sono ammesse più preferenze):

- Operativo Logistico Amministrativo

Ambito operativo:

- Locale Nazionale Internazionale

Proposte di impiego:

(le proposte di impiego potranno e saranno esclusivamente soddisfatte solo se

non in contrasto con l'organizzazione operativa del Gruppo Comunale e nel rispetto degli indirizzi del Coordinamento Provinciale al quale il Gruppo fa riferimento.)

Taglie personali per la fornitura delle dotazioni: giaccone: _____;
giacca: _____; pantaloni: _____; polo: _____;
berretto: _____; scarpe: _____;

Tutto ciò premesso,

CHIEDE

di essere iscritto/a al Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile del Comune di Ghiffa, per tale finalità,

DICHIARA

- di essere a conoscenza del Regolamento vigente del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Ghiffa, approvato con D.C.C. n. ____ del ____ e di accettarne integralmente il contenuto;
- di essere a conoscenza del fatto che tutti i mezzi, le attrezzature e gli equipaggiamenti personali dati in uso agli iscritti al Gruppo sopra detto sono appartenenti al patrimonio comunale e, pertanto, vanno mantenuti e conservati con cura e restituiti a semplice richiesta.

Si allegano:

- fotocopia di documento di riconoscimento (fronte/retro) in corso di validità;
- fotocopia del codice fiscale (non necessario se in possesso di CIE);
- certificato medico di sana e robusta costituzione;
- n. 2 foto (possibilmente in formato digitale);

Ghiffa, li _____

FIRMA _____

INFORMATIVA SULLA PRIVACY: La informiamo che i suoi dati personali, comunicati nella presente "domanda", verranno utilizzati ai soli fini della iniziativa oggetto della presente ed esclusivamente per gli scopi nella stessa dichiarati e per cui ella ha dato la sua disponibilità e che gli stessi saranno trattati nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento U.E. 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003 e di ogni loro successiva modificazione od integrazione. La relativa informativa, resa ai sensi dell'art. 13 del G.D.P.R., è consultabile, dagli

interessati, presso gli uffici comunali e sul sito istituzionale del Comune di Ghiffa. Con la sottoscrizione qui sotto apposta l'interessata/o dichiara, pertanto, di avere preso visione di detta informativa, accettandone espressamente il contenuto.

Ghiffa, li _____

FIRMA _____